

CAMERA DEI DEPUTATI N. 660

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARIGLIA, GIORGIO CARTA, CIAMPAGLIA, COSTI, DE
PAOLI, FERRAUTO, FERRI, OCCHIPINTI, PAGANI,
PAPPALARDO, ROMEO**

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sui finanziamenti ai partiti politici italiani

Presentata l'8 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'apertura degli archivi dell'ex PCUS e le dichiarazioni di esponenti politici e giornalisti russi hanno dimostrato come il PCI beneficiasse di notevoli finanziamenti da parte dell'Unione Sovietica. Tali finanziamenti arrivavano al PCI nelle modalità più diverse quali, ad esempio, tangenti sugli scambi commerciali tra ditte occidentali e i Paesi dell'est, abbonamenti alla stampa di partito, acquisto di migliaia di volumi, eccetera.

Tali precise e documentate rivelazioni hanno ulteriormente scalfito nell'opinione pubblica l'immagine non solo del PCI, ma di tutti i partiti politici. Riteniamo

quindi necessario che sia fatta chiarezza sul finanziamento alle forze politiche non solo perché emergano reali responsabilità, ma anche perché, essendo da più parti invocata la moralizzazione della vita politica, è opportuno si parta dalle fondamenta.

Con la presente proposta di legge, il gruppo del PSDI chiede che sia istituita una Commissione bicamerale di inchiesta sui finanziamenti di qualsiasi natura ricevuti dai partiti politici italiani dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1991, con esclusione dei finanziamenti percepiti in applicazione della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti di qualsiasi natura ricevuti dai partiti politici italiani dal 1° gennaio 1948 al 31 ottobre 1991, con esclusione dei finanziamenti percepiti in applicazione della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni.

2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

3. I Presidenti delle due Camere, d'intesa, procedono alla nomina del presidente della Commissione al di fuori dei componenti della Commissione stessa, tra i membri dell'uno e dall'altro ramo del Parlamento, e alla convocazione della medesima perché proceda all'elezione di due vice presidenti e di due segretari.

ART. 2.

1. La Commissione ha il compito, in particolare, di accertare quali siano stati i soggetti, anche di diritto internazionale, che hanno finanziato, con somme di denaro o prestazioni di beni o di servizi, i partiti politici italiani, per il periodo considerato dall'articolo 1, individuando specificatamente i partiti politici beneficiari di tali contributi, i rispettivi importi e i periodi di riferimento.

ART. 3.

1. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

2. Il presidente della Commissione può richiedere per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Può altresì chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

ART. 4.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dall'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

ART. 6.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione presenta alle Camere una relazione unitamente ai verbali delle sedute, ai documenti ed agli atti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la stessa non disponga diversamente.